



per il detto fanciullo, e quindi lo condannava ad una pena corporale ed al risarcimento dei danni in favore dello perito testa Sig^a Giovanna madre del bambino offeso.

Poi la Corte di Appello di Palermo, sezione penale, sentenza del diciannove dicembre milleottocentonovantacinque in appurazione della sentenza appellata, assolveva il Guddeni per non provata colpa. Poco in quanto ai danni la Corte mentre nella motivazione riteneva che doveva rispondere, nel dispositivo si limitava a far salvo tale diritto responsabilità. Da qui ebbe origine una lunga lite promessa dalla Sig^a Marotta con citazione del quattro maggio milleottocentonovantasei, nello quale chiedeva al Tribunale Civile di Siacca la condanna del Guddeni al pagamento per danni della somma di lire milleottocento diciannove e centosessanta e novanta, ed il detto Tribunale in sentenza del due maggio milleottocentonovantasei liquidò i detti danni nella somma di lire cinquemila uno e centosimi quaranta. Contro tale sentenza proponeva appello il Guddeni come dal canto suo appellava per inadatto anche la Marotta a fine di ottenere l'ammissione di altre partite di danni, non avvenne nel primo giudizio, e la Corte di Appello di Palermo sezione penale, con sentenza del venti di luglio e sei Agosto milleottocentonovantasette registrata al N° 2520 riprese l'appello presso pale ad accogliendo parzialmente quello incidente su-

mentava la riuscita di danni a lire mille e novantamila lire
tesimi e quattromila - Se non che successo del Guddeni
la Corte di Cassazione di Palermo casava la denuncia, senten-
za e inviava la causa per un nuovo esame unitamente alle
spese di cui la Corte di Appello di Palermo prima sezione,
la quale con sentenza dell'otto maggio milleottocentotredici, ripre-
pendendo l'appello principale ed accogliendo quello incidente con
tro la cattala sentenza del Tribunale Civile di Siacca, del nove
maggio milleottocentonovantasei aumentava a lire seicen-
to quarantamila e centosimi e quattromila la condanna
del Guddeni in favore della Marotta per il dolo di dan-
ni di cui sopra e parola, per rimanente confermava la
sentenza medesima e condannava il Guddeni nelle spese
di Appello. Cassazione e invio a favore della Marotta de-
esse lavate insieme all'onore a o di avvocato, oltre a
quelle punitate a libito da liquidarsi nei modi di
legge -

Dappiù per ottenere la Sig^a Marotta il pagamento dei danni
come sopra liquidati e delle spese giudizio si furono procedere
sotto la data ventitré maggio e undici Agosto milleottocentose-
tantotto a ministero dell'unico Francesco Princisio, e po-
rebbi più gravemente in odio del detto Guddeni, contro i qua-
li furono fatti dei reclami di proprietà da parte del
S. E. Banco Montalbano fu Gioacchino e Giuseppe
Ragusa e fu Sebastiano per cause di uno di tali pi-